



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI  
**Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS**

## **Supplemento 12 alle Direttive sull'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (DIPG)**

Valido dal 1° gennaio 2025

318.701.12 i DIPG

10.24

## **Premessa al supplemento 12, valido dal 1° gennaio 2025**

Il presente supplemento contiene diverse precisazioni relative all'attuale giurisprudenza e alla modifica della LIPG nonché adeguamenti redazionali.

L'aggiunta 1/25 evidenzia i numeri marginali modificati.

- 5004  
1/25 Alle persone esercitanti un'attività lucrativa sono equiparate quelle che possono dimostrare che avrebbero esercitato un'attività lucrativa per un periodo più lungo, ossia di durata indeterminata o di almeno un anno ([DTF 136 V 231](#)), qualora non fossero entrate in servizio.
- 5042  
1/25 Se le persone prestanti servizio hanno terminato la formazione professionale immediatamente prima di entrare in servizio o l'avrebbero finita nel corso di quest'ultimo, l'indennità è calcolata secondo il salario pagato nella professione corrispondente.  
In questi casi, si presume che la persona avrebbe svolto un'attività lucrativa. La cassa di compensazione competente deve basarsi sui valori mediani della rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell'Ufficio federale di statistica (UST) ([tabella T17](#)). Sebbene i dati statistici riflettano i salari reali con differenze tra i sessi, va preso in considerazione il reddito più alto indipendentemente dal sesso della persona avente diritto alle prestazioni.  
In questi casi, qualora sussistano dei dubbi sull'avvio dell'attività lucrativa, la cassa di compensazione può riesaminare il comportamento della persona successivo al servizio ([sentenza del TF 9C 693/2016](#)).
- 5060  
1/25 Per le persone prestanti servizio che seguono una formazione (studenti, allievi di un istituto tecnico o di una scuola professionale ecc.) e che, nel corso degli ultimi 12 mesi precedenti l'entrata in servizio, hanno esercitato un'attività lucrativa per almeno quattro settimane (20 giorni o 160 ore lavorative), l'indennità è calcolata in base al reddito realizzato nell'ambito di questa attività. Nel calcolo vengono presi in considerazione anche i periodi in cui non sono stati realizzati redditi. Se queste persone dimostrano che avrebbero potuto esercitare un'attività lucrativa di tale durata minima, ma che non è stato possibile offrire loro un lavoro, è determinante il reddito confermato dall'ufficio del lavoro (N. 5005).

- 8020  
1/25
- Se in un caso del genere la cassa di compensazione versa l'intera indennità direttamente alla persona prestante servizio, il contributo AD va calcolato sulla parte dell'indennità che corrisponde al salario del datore di lavoro. Sulla parte proveniente dall'attività lucrativa indipendente non deve essere prelevato alcun contributo AD.
- 8021  
1/25
- Se la cassa di compensazione versa al datore di lavoro una parte dell'indennità ai sensi del N. 6033, per questa parte essa procede secondo i N. 8008–8013 (compreso il contributo AD). Dal canto suo, il datore di lavoro è tenuto ad includere questa parte nel suo conteggio dei salari. Sulla parte dell'indennità che corrisponde al reddito dell'attività lucrativa indipendente non deve essere prelevato alcun contributo AD. Questa parte viene versata direttamente alla persona prestante servizio. Inoltre, la cassa di compensazione provvede ad iscrivere nel conto individuale della persona prestante servizio la parte che ha versato direttamente.